

Norme & Tributi

Fisco e sentenze

Perdite su mini crediti, deduzione con raccordo nel modello Redditi

Adempimenti

Nel quadro RS indicazione sia del valore di bilancio sia di quello fiscale

L'imputazione nel rendiconto scandisce i tempi per lo sgravio

Alessandro Germani

La tematica delle perdite su crediti da sempre presenta dei risvolti di elevata complessità a livello dichiarativo ma prima ancora a livello di interpretazione delle relative norme.

In prima battuta occorre fare riferimento, per le realtà industriali, a quanto stabilisce l'articolo 106 del Tuir per le svalutazioni dei crediti commerciali che sono ammesse nei limiti dello 0,50% del valore nominale o di accquisizione dei crediti stessi fino a che il relativo fondo non abbia raggiunto il limite del 5% dei crediti in questione. Questi sono dunque gli accantonamenti e le svalutazioni stabilite dal management dell'impresa, che fiscalmente presentano una deducibilità limitata.

Poi ci sono le vere e proprie perdite su crediti. Queste sono deducibili in base all'articolo 101 del Tuir. Ma limitatamente dalla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (articolo 106, comma 2, del Tuir). Ciò significa che tali perdite devono essere imputate preliminarmente agli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (cioè in riduzione del fondo svalutazione crediti fiscale). Soltanto l'eccedenza ri-

spetto a tali accantonamenti può essere dedotta nell'esercizio in cui si verifica la perdita.

Sempre poi in tema di perdite su crediti l'articolo 101, comma 5, del Tuir detta i criteri per la loro deducibilità fiscale, che è ancorata alla presenza degli elementi certi e precisi. Tali condizioni si presumono nei seguenti casi:

- assoggettamento a procedure concorsuali;
- conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato in base all'articolo 182-bis del Rd 267/1942;
- conclusione di un piano attestato in base all'articolo 67, comma 3 lettera d), del Rd 267/1942;
- assoggettamento a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Altri casi in cui sussiste la presunzione degli elementi certi e precisi (e dunque la condizione di deducibilità della perdita) sono i seguenti:

- crediti di modesta entità (mini crediti) essendo decorsi sei mesi dalla scadenza del relativo pagamento; sono tali i crediti non superiori a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione, ovvero quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, oppure 2.500 euro per le altre imprese;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- è avvenuta la cancellazione del credito dal bilancio in base ai principi contabili.

Per ciò che concerne l'imputazione in bilancio delle perdite su crediti da procedure in passato c'è sempre stata un'annosa questio-

ne relativa alla presunta discrezionalità di imputazione (e relativa deducibilità fiscale). Il decreto internazionalizzazione del 2015 ha chiarito in tal senso che per i crediti da procedure (ma anche per i mini crediti) la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva rispetto a quella in cui vi sono gli elementi certi e precisi oppure il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, purché ciò non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Alla luce di tutti gli elementi in questione si perviene alla corretta indicazione in dichiarazione. Così nel quadro RF il rigo RF 19 colonna 2 accoglie in base alle istruzioni le perdite su crediti deducibili (ad esempio nei casi in cui la procedura non si sia cristallizzata con la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale). Invece il rigo RF 25 colonna 2 accoglie le svalutazioni e gli accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ex articolo 106 del Tuir.

Poi fra le altre variazioni l'aumento del rigo RF 31 con il codice 41 va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti promiscui su crediti, rispetto all'importo deducibile in base all'articolo 106, comma 1, del Tuir. Infine, occorre comunque ricordare questi dati con il rigo RS 65 che accoglie le perdite su crediti con indicazione sia del valore di bilancio sia di quello fiscale.

Gli ultimi check servono quindi a verificare il quadro normativo di riferimento, in particolare, quando si tratta dei punti aperti rispetto al fatto in bilancio o per i versamenti estivi.

Nel rigo RF 31 va indicata l'eccedenza delle svalutazioni e degli accantonamenti rischi

Holding, passaggio del controllo senza imposta di donazione

Risposta a interpello

Niente tassazione sul trasferimento di nuda proprietà da genitore a figli

Angelo Busani

La donazione del diritto di nuda proprietà da un genitore (che si riserva l'usufrutto) ai suoi due figli, in comunione tra loro, di una quota di partecipazione corrispondente al 95% del capitale di una Spa o di una Srl non è soggetto a imposta di donazione (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, testo unico imposta di donazione) se ai donatari venga attribuita la maggioranza dei diritti di voto esprimibili nell'assemblea ordinaria. È quanto risulta dalla risposta a interpello 271/2025 rispetto alla quale è assai importante notare che l'agenzia delle Entrate:

- 1 non riserva alcuna riflessione al fatto che, nell'illustrare il quesito, l'istante specifica che la società oggetto di donazione è una holding industriale;
- 2 affronta in modo esplicito il tema che la donante/usufruttuaria, è pure titolare, per statuto, di

alcuni «particolari diritti» (in base all'articolo 2468, comma 3, Codice civile) e precisamente: il diritto di convocare l'assemblea, il potere di veto su alcune decisioni e un diritto attinente all'utile.

Sotto il profilo dei particolari diritti, l'Agenzia ritiene che essi non siano «tali da incidere sul controllo di diritto trasferito» ai donatari. Questa osservazione, unitamente al complessivo tenore della risposta a interpello 271/2025 delle Entrate, è utile per riflettere sul tema della donazione di quote di una società holding: infatti, la risposta appare preordinata, nella sua interezza, a dare rilievo al fatto che l'applicazione della norma in materia di non soggezione a imposta di donazione dipende esclusivamente dal fatto che la donazione abbia a oggetto una quota di partecipazione dalla quale deriva al donatario il controllo della società, senza che sia rilevante alcun altro dato.

Ne è conferma, ad esempio, il riferimento della risposta 271 alla sentenza di Cassazione n.

Rilevante l'attribuzione della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea

10726/2017 (emanata in materia non fiscale, ma di sanzioni irrogate dalla Consob) nella quale è stato deciso che la norma di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile dispone, in ordine alla nozione di «controllo» una presunzione assoluta: in altre parole, se viene trasferito il 50,01 per cento del capitale di una società di capitali si intende trasferito il controllo iuris et de iure, senza rilevanza del fatto che lo statuto societario stabilisca «una maggioranza qualificata per ogni tipo di decisione, rendendo così di fatto impossibile il controllo del socio di maggioranza ... detentore del 60% della quota di partecipazione» (questa la fattispecie decisa in Cassazione).

In altre parole, se è vero che l'unico dato rilevante, per escludere l'imposta di donazione, è il trasferimento del 50,01 per cento del capitale sociale, allora assume notevole consistenza la tesi che, anche per l'Agenzia, sarebbero irrilevanti sia il fatto che si tratti di una holding, sia il fatto che lo statuto contenga clausole in tema di governance le quali alterino i rapporti di forza aritmeticamente derivanti dall'entità delle quote di partecipazioni dei singoli soci.

Accesso solo con ok del Pm se casa e studio sono collegati

Verifiche fiscali

La porta interna comunicante determina l'uso promiscuo dei locali

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Una porta interna che consente un agevole collegamento tra lo studio del contribuente e la sua abitazione determina l'uso promiscuo dei locali per cui accesso, ai fini fiscali, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

A ribadirlo la Cassazione con l'ordinanza 10338/2025.

I verifiche si facevano nello studio di un esperto di infortunistica stradale.

Il contribuente impugnava l'accoglimento di maggiori ricavi, lamentando, nei due gradi di giudizio, di merito, che l'accesso fosse avvenuto in assenza dell'autorizzazione del Pm in quanto si trattava di un luogo in cui era svolta l'attività professionale comunicante con la propria abitazione tramite porta interna (locale a uso promiscuo).

La destinazione si misura nella facilità a trasferire documenti da un locale all'altro

I giudici di appello ritenevano invece l'abitazione indipendente dallo studio e disattendevano la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente, riconoscendo fede privilegiata al Pvc che non menzionava tale circostanza.

Nel ricorso per Cassazione il professionista lamentava nuovamente l'assenza dell'autorizzazione all'accesso, oltre all'errata attribuzione di fede privilegiata al Pvc.

La Suprema corte ha accolto il ricorso ribadendo che per l'accesso nei locali a uso promiscuo serve l'autorizzazione del Pm non subordinata dalla presenza di gravi indizi di evasione.

Tale destinazione a uso promiscuo ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni volta che vi sia un'agevole possibilità di comunicazione interna fra gli ambienti, che si misura nella facilità a trasferire i documenti contabili da un locale all'altro.

Così, per esempio, il collegamento attraverso una scala stretta e ripida potrebbe non essere considerato agevole a tale fine. Il sindacato dev'essere svolto dal giudice di merito, quando abbia previamente riscontrato l'esistenza del collegamento fisico fra i due ambienti.

Il Pvc, poi, assume valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti attestati, ed è assistito da fede privilegiata (articolo 2700 del Codice civile), solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. Nella specie, la descrizione della stanza è dichiarazione di scienza con soggettività percettiva e non è assistita da fede privilegiata, ma va valutata rispetto ai documenti offerti dal contribuente contrariamente a quanto effettuato dai giudici di secondo grado.

NT+FISCO
COME FARE PER/ Reverse charge con versamento trimestrale
Reverse charge, in arrivo la scadenza relativa al versamento trimestrale per

i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
di **Alessandra Caputo**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

Storicità ritenuta sui premi sportivi soltanto dal 2026

Dilettanti

L'esclusione entro la soglia dei 300 euro scatterà dal prossimo anno

Andrea Mancino
Gabriele Sepio

Premi sportivi, no alla ritenuta entro la soglia dei 300 euro ma solo dal 2026. È quanto emerge dalla risposta a interpello 265/2025 con cui l'agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito il perimetro temporale di applicazione dell'agevolazione introdotta dal Dlgs 33/2025. E ad opera di quest'ultimo che infatti si prevede la disapplicazione della ritenuta per le somme corrisposte entro i 300 euro a titolo di premio agli atleti e tecnici in occasione delle manifestazioni sportive dilettantistiche. Ripristinando, nella sostanza, quella misura che era stata già prevista temporaneamente col decreto milleproroghe 2024 (articolo 3 del Dl 215/23). Si tratta a ben vedere di disposizioni di favore, che derogano rispetto alla disciplina prevista dalla riforma dello sport. Vale a dire quella ai sensi della quale si è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta parial 20% per i premi sportivi derivanti a tecnici e atleti tesserati. Ciò a condizione che tali somme siano versate per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, da parte di Coni, Cip, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 36 del Dlgs 36/21). Disposizione, questa, che ha capovolto l'assetto ante riforma, ove i premi

sportivi rientravano nell'esenzione fiscale entro la soglia di 10 mila euro annui. In questo contesto si inserisce l'ultimo intervento legislativo di ripristino della soglia di esenzione di 300 euro dalla ritenuta per i premi sportivi. Una previsione che tuttavia ha subito ingenerato criticità posto che il Dlgs 33/2025, da un lato, fa riferimento ai premi corrisposti dal 29 febbraio 2024, dall'altro, prevede l'entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Generando così incertezza da parte degli operatori sulla data a decorrere dalla quale possa applicarsi la suddetta esenzione. Proprio sul punto arrivano i chiarimenti dell'amministrazione. L'esonero della ritenuta entro la soglia dei 300 euro opera a partire dal 1° gennaio

Le ritenute relative agli importi pagati a dicembre 2025 andranno versate entro il 16 gennaio

2026. Pertanto, con riguardo al periodo d'imposta 2025 si conferma l'applicazione della ritenuta sui premi sportivi, a prescindere dall'entità delle somme erogate. Sarebbe restare tuttavia ferma in capo all'ente la possibilità di richiedere nel 2026 istanza di rimborso per le ritenute sui premi erogati nei confronti dello stesso soggetto nel corso del 2025, ove di importo complessivamente non superiore a 300 euro. Con l'ulteriore precisazione che l'obbligo della ritenuta scatta dal momento della corrispondenza del compenso e non del versamento della ritenuta. Pertanto, anche se il regime di favore entrerà in vigore dal 1° gennaio prossimo, le ritenute relative ai premi sportivi pagati a dicembre 2025 dovranno essere versate entro il 16 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infermieri, la flat tax non si estende alle somme per pronta disponibilità

Lavoro dipendente

Imposta sostitutiva solo su prestazioni previste dal contratto collettivo

Marcello Tarabusi

L'imposta sostitutiva al 5% sulle prestazioni degli infermieri del Servizio sanitario nazionale è limitata agli straordinari previsti dal contratto collettivo, e non si può estendere ad altre prestazioni.

Con la risposta a interpello 272/2025, l'agenzia delle Entrate conferma la linea restrittiva nell'interpretazione dell'articolo 1, comma 354, della legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un regime di tassazione agevolato al 5% sui compensi per lo straordinario degli infermieri del Sistema sanitario nazionale.

Un'azienda sanitaria locale aveva chiesto se l'agevolazione potesse applicarsi anche alle ore di pronta disponibilità (disciplinate dall'articolo 44 del Ccnl) e alle prestazioni svolte durante le consultazioni elettorali, facendo leva sul fatto che per entrambe le tipologie di prestazioni il contratto collettivo prevede la retribuzione come straordinario.

L'agenzia delle Entrate ha adottato un'interpretazione restrittiva, in linea con il principio consolidato secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono applicarsi oltre le ipotesi espressamente previste. In particolare l'agevolazione in questione riguarda esclusivamente il lavoro

straordinario "ordinario", reso oltre l'orario contrattuale, secondo l'articolo 47 del Ccnl Sanità.

Perché l'imposta sostitutiva trovi applicazione, devono coesistere due requisiti: uno oggettivo (compensi per lavoro straordinario ex articolo 47 del Ccnl) e uno soggettivo (deve trattarsi di infermieri dipendenti dal Sistema sanitario nazionale).

Le ore di pronta disponibilità, disciplinate dall'articolo 44 del Ccnl, richiedono la reperibilità immediata del dipendente che deve raggiungere la struttura nel tempo stabilito. Anche se retribuite come straordinario quando effettivamente prestate, non possono essere assimilate alle prestazioni dell'articolo 47, avendo una diversa collocazione contrattuale.

Analogamente, le prestazioni svolte in sede elettorale, pur retribuite come straordinario, non rientrano nella fattispecie dell'articolo 47 del Ccnl, che definisce lo straordinario come prestazioni finalizzate a fronteggiare situazioni eccezionali di servizio.

La risposta è in linea con il precedente interpello n. 139 del maggio 2025, espressamente richiamato, e con analoghi orientamenti inerenti alla flat-tax sulle prestazioni agiuntive del personale sanitario (articolo 7 del Dl 73/2024), che hanno sempre escluso l'estensione dei benefici, tanto sul piano oggettivo per prestazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate dalle norme agevolative, quanto su quello soggettivo a figure diverse o incardinate presso strutture diverse dal comparto sanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA